

Circolare speciale sul “Decreto Rilancio”

E’ stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”. Con la presente circolare si offrono le prime indicazioni sulle disposizioni di interesse per lo Sport.

Per comodità di estensione e lettura, i provvedimenti analizzati sono esposti in ordine rispetto alla numerazione degli articoli del Decreto.

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Irap esenzione versamento Art. 24</p>	<p><u>Non è dovuto il versamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo Irap dovuto per il 2019 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) o al periodo 2019/2020 (per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d’anno). • della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020. <p><u>Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP</u> relativa al periodo di imposta 2020 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) o al periodo 2020/2021 (per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d’anno), e l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta, divenendone pertanto abbuonato.</p> <p>Si tratta, in sostanza, di uno “sconto” dell’imposta IRAP che viene applicato a titolo definitivo.</p> <p>Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.</p>
<p>Contributi a fondo perduto Art. 25</p>	<p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.</p> <p style="text-align: center;">Non possono usufruire del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; • i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020); • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020); • i professionisti iscritti ad un Ordine. <p>Il contributo spetta a condizione che fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore di 1/3 rispetto al fatturato di aprile 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).</p>

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019 pari al:

- 20% della differenza per i soggetti che abbiano ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro
- 15% della differenza per i soggetti che abbiano ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;
- 10% della differenza per i soggetti che abbiano ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;
- i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra definiti.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario per la richiesta saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Rivolgendosi la norma ad imprese e lavoratori autonomi, da una prima lettura ne sarebbero escluse le associazioni, ma ne risulterebbero comprese le società sportive a responsabilità limitata o cooperative.

Occorrerà tuttavia verificare se potranno usufruirne anche le associazioni in possesso di P.IVA relativamente alle attività commerciali esercitate;

L'espressione (evidenziata in rosso) **“fatturato e corrispettivi”** pone forti perplessità in relazione alla possibilità di richiedere – da parte delle S.S.D. – il contributo in relazione ai “corrispettivi specifici” (incassi dei corsi da tesserati) e ciò in quanto tali entrate, pur essendo “intrinsecamente commerciali”, godono del beneficio della “de-commercializzazione”, non vengono fatturate e non vengono indicate in dichiarazione IVA.

Sul punto si attende un doveroso chiarimento ufficiale ed occorrerà procedere con molta prudenza, considerato che la richiesta va operata all'Agenzia delle Entrate.

**Credito
d'imposta per i
canoni di
locazione di
immobili ad uso
non abitativo
Art. 28**

Le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, possono beneficiare di ***un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, maggio 2020 su maggio 2019) di almeno il 50%.***

Si ritiene che in tale disposizione possano rientrare anche le SSD.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali (e quindi anche alle associazioni), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'importo del credito d'imposta è commisurato ai canoni effettivamente versati nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica (fra i quali rientrano le S.S.D., ma occorrerà verificare se la previsione si applichi anche alle A.S.D. e alle altre associazioni laddove queste svolgano attività commerciale con P.IVA), il credito di imposta spetta **a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.**

La spettanza del credito non è quindi automatica ma è subordinata alla verifica dello stato di crisi conseguente alla pandemia Covid, stato di crisi che è quantificato, mese per mese, con la riduzione del fatturato (o dei corrispettivi) con riferimento allo stesso mese dell'anno 2019.

Anche in relazione a tale agevolazione si pongono quindi, con riferimento alle S.S.D. i dubbi, che dovranno essere chiariti, relativi alla definizione del parametro di riferimento (ricavi o fatturato?).

Per le A.S.D. e le altre associazioni che svolgono nei locali oggetto di locazione esclusivamente attività istituzionali, invece, dalla lettera della legge, parrebbe che il beneficio spetti a prescindere dalla verifica della riduzione delle entrate.

Per l'inquadramento corretto della fattispecie si rendono dunque necessari chiarimenti ufficiali, che sarà nostra cura comunicarvi non appena saranno resi noti.

E invece stato chiarito che il credito può essere fruito solo dopo che (ed a condizione che) venga effettivamente pagato il canone di locazione; trattandosi di un credito di imposta, lo stesso può essere utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi oppure in compensazione in sede di modello F24 con altre imposte, o contributi.

In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione (opportunità utile per i soggetti che non devono effettuare alcun versamento con mod. F24) l'art. 122 del D.L. consente la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta a soggetti terzi, compresi istituti di credito. La presente agevolazione va inoltre coordinata con quella prevista dal successivo art. 216 sulla riduzione dei canoni di locazione

<p>Riduzione degli oneri delle bollette elettriche Art. 30</p>	<p>La norma prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici - con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" - per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, nel limite massimo di 600 milioni di euro per il 2020.</p> <p><u>L'importo della riduzione verrà applicato direttamente nelle bollette del periodo da maggio a luglio.</u></p>
--	--

<p>Indennità lavoratori sportivi erogate da Sport e Salute Art. 98</p>	<p>Viene riproposto per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600,00 euro in favore dei collaboratori sportivi, già prevista per il mese di marzo dall'art. 96 del DL 18/2020 e dal DM attuativo 6.4.2020.</p> <p>Il bonus non è assoggettato a tassazione.</p> <p>Il bonus non spetta a chi ha in essere un altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo o a chi riceva altre indennità previste dai decreti governativi o a chi percepisca il reddito di cittadinanza o di emergenza, pensioni, indennità di disoccupazione (Naspi).</p> <p>Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito o indennità sopra indicate, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute che le istruirà secondo l'ordine cronologico di ricezione.</p> <p style="text-align: center;">Soggetti che hanno presentato la domanda per il mese di marzo 2020</p> <p>I soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus NON devono presentare ulteriori domande in quanto l'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 sarà erogata automaticamente (art. 98 co. 3 ultimo periodo del DL 34/2020),</p> <p>Si attende ora entro 7 giorni dall'emanazione del presente decreto (19.05.2020), un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, per la definizione puntuale delle modalità di attuazione di questo bonus di aprile-maggio, di presentazione delle nuove domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.</p>
--	--

<p>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 120</p>	<p>È riconosciuto alle imprese (quindi anche alle S.S.D.), ai lavoratori autonomi, alle associazioni (quindi anche alle ASD), alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, <u>in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19</u>, compresi quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, ❖ per l'acquisto di arredi di sicurezza, ❖ necessari agli investimenti di carattere innovativo (es lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti) <p>Il credito d'imposta è riconosciuto, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, e può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ in compensazione nel mod. F24, secondo limiti e modalità che verranno definiti con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate; ceduto ad altri soggetti ❖ ceduto ad altri soggetti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020. <p>Il credito di imposta può anche formare oggetto di cessione.</p>
--	--

<p>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione Art. 125</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali (quindi anche alle ASD) viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa; ✚ l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. <p>Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; B. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; C. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; D. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui
--	--

	<p>alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e</p> <p>E. igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</p> <p>F. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</p> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24; ▪ ceduto ad altri soggetti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020. <p>Si tratta di un beneficio di cui potranno usufruire tutte le società ed associazioni sportive che gestiscono, a qualsiasi titolo, impianti sportivi, piscine, palestre, scuole di danza, etc e che, considerati i pesanti adempimenti previsti dalle linee guida per l'apertura degli impianti stessi, rappresentano un aiuto molto interessante.</p>
--	---

<p>Proroga dei termini dei versamenti fiscali e contributivi Artt. 126 e 127</p>	<p>Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società Sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ritenute d'acconto e a titolo definitivo per lavoratori dipendenti o assimilati (versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta); b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (contributi INPS, INAIL, ex ENPALS); c) IVA scadente nel mese di marzo aprile e maggio. <p>I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020. <p>ATTENZIONE: Come già accaduto con i provvedimenti di sospensione dei termini di versamento precedenti, non sono oggetto di proroga i termini per i versamenti delle ritenute d'acconto operate nei confronti di lavoratori autonomi.</p>
---	--

<p>Impianti sportivi pubblici in concessione o locazione Art. 216</p> <p>Impianti sportivi pubblici in concessione con scadenza della concessione entro il 31 luglio 2023 Art. 216</p>	<p>Per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e Associazioni Sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato è rinviato al 31 luglio 2020 il pagamento dei canoni di concessione o di locazione sospesi nel periodo compreso tra la chiusura degli impianti e fino al 30 giugno 2020.</p> <p>In alternativa al pagamento in unica rata è possibile pagare ratealmente in 4 rate mensili da luglio a ottobre.</p> <p>Se il concessionario ne fa richiesta, le parti (Ente pubblico e gestore) possono concordare tra loro la revisione dei rapporti in scadenza mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie anche attraverso la proroga della durata del rapporto.</p> <p>In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.</p> <p>In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.</p>
--	---

<p>Canoni di locazione di impianti sportivi "privati" Art. 216</p>	<p>La sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi viene considerata come fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.</p> <p>Il conduttore (e quindi il gestore dell'impianto sportivo) ha pertanto diritto a richiedere al proprietario dell'immobile una riduzione del 50% del canone mensile contrattualmente pattuito, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (gestore o proprietario).</p> <p><u>Quindi il gestore potrà avanzare richiesta al proprietario per la riduzione del canone così come previsto dalla legge avendo possibilità di recuperare anche eventuali pagamenti di canoni effettuati nei mesi da marzo ad oggi eccedenti il 50% dell'importo mensile originario in applicazione all'attuale disposizione normativa.</u></p> <p>Stando alla lettera della norma, e salvo diverse, più restrittive, interpretazioni che dovessero essere emanate successivamente, tale disposizione non è incompatibile con quella prevista dal precedente articolo 28 (credito di imposta per i canoni di locazione), quindi il beneficio per il sodalizio sportivo potrebbe riguardare sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la riduzione del canone di locazione in misura del 50% per i mesi da aprile a luglio 2020; ✓ il credito di imposta del 60% sui canoni pagati per i mesi di marzo (canone pieno), aprile e maggio (canone ridotto al 50%)
---	---

**Rimborso quote
agli utenti
Art.216**

La sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi pur comportando la sopravvenuta impossibilità per la ASD/SSD all'esecuzione della prestazione sportiva ai propri utenti (associato, tesserato, cliente esterno) in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, determina un diritto a favore degli stessi utenti di poter richiedere il rimborso del corrispettivo versato per tali periodi di chiusura.

Al fine di poter ottenere il rimborso l'attuale normativa prevede che:

- a) l'utente (associato, tesserato, cliente esterno) **presenti al gestore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (che dovrà avvenire entro 60 gg dal 19/05/2020) del presente decreto una istanza di rimborso**, allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato;
- b) il gestore entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui alla precedente lett. a), in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore da utilizzarsi presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione.

La norma in commento indica che il voucher dovrà essere utilizzato "incondizionatamente" presso la struttura.

Da una prima lettura, la norma, oltre al fatto che lo stesso voucher debba essere utilizzato solo presso la struttura (pur con le osservazioni sopra indicate e quindi nei confronti della ASD/SSD che ha incassato l'abbonamento o l'iscrizione), lascia dubbi sulla tipologia di servizio prescelto per il consumo dello stesso voucher e in particolare se tale servizio possa essere diverso da quello originario (specie nel caso in cui il servizio originario non dovesse essere più erogato), se il voucher possa essere ceduto, se debba o possa essere utilizzato come quota parte del prezzo di un nuovo abbonamento o iscrizione di più ampio valore creandosi in tal modo un effetto "fidelizzazione".